

## **La legge regionale 1/2006 sul sistema regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Problematicità, perplessità, prospettive, proposte.**

Quanto segue è la costruzione, offerta ai sostenitori di “ Radicali per la Rosa “, di un possibile punto programmatico per le prossime elezioni amministrative. L’intervento – che non è una trattazione - è diviso in tre paragrafi: il primo sugli aspetti costituzionali, il secondo sulla legge regionale, il terzo sulla proposta. A ciascuno la scelta di quanto leggere.

### **CENNI COSTITUZIONALI: le problematicità.**

“ La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali” . Tale “ riconoscimento”, principio fondamentale dell’art. 5 per i Costituenti del 1948 ha un valore sia storico, in quanto la “neonata” Repubblica “ incontra “ le più antiche autonomie locali ( i Comuni, ad esempio ) sia, ovviamente, giuridico, tanto da costituire il presupposto del recente sviluppo federalista.

Nell’impianto costituzionale previgente , quello del 1948, la competenza in materia di ordinamento degli enti locali è statale; le competenze amministrative, secondo il principio del parallelismo, vengono svolte da chi ha la competenza legislativa. L’istituzione delle Regioni comuni, ed il trasferimento di competenze e risorse, è attuato con ritardo e tra resistenze.

Gli anni ’90 segnano una svolta legislativa in favore delle autonomie locali che culmina nella riforma costituzionale del 2001: la legge 142/90 sugli enti locali, la 241/90 sul procedimento amministrativo, la legge 81/93 sull’elezione diretta degli amministratori locali, le leggi 59 e 127 del 1997 che introducono nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà di derivazione comunitaria.

In questo contesto, la l.c. 2/93 assegna al Friuli Venezia Giulia la competenza legislativa primaria in materia di “ ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni “ ( art. 4 Statuto ). In attesa di legge regionale, per il principio di continuità ( art. 64 Statuto ) si applica intanto la normativa statale, confluita nel Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 ( nel seguito, T.U.E.L. ).

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 stabilisce ( o prende atto di ) alcuni principi. La Repubblica è costituita dai Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato, enti di governo posti tutti sullo stesso piano. Si riconosce a tutti gli enti locali autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria ; sono aboliti i controlli gerarchici.

Oltre all’autonomia, il principio fondamentale è quello di sussidiarietà che rompe quello del parallelismo: le funzioni amministrative sono attribuite in via prioritaria ai Comuni, l’ente più vicino al cittadino, salva l’attribuzione delle stesse ad altro ente territoriale rappresentativo di una comunità più vasta per salvaguardarne l’esercizio unitario.

Stato e Regioni hanno gli stessi vincoli nella potestà legislativa. Le competenze legislative sono ripartite elencando le materie in cui lo Stato ha la competenza esclusiva o quella di determinare i principi fondamentali; ciò che non è nominato è competenza esclusiva delle Regioni ( residualità ); l’incrocio di materie provoca l’aumento dei conflitti di assegnazione tra Stato e Regioni.

La riforma si applica ( art. 10 l. cost. 3/2001 ) anche alle Regioni speciali, se attribuisce parti più ampie di autonomia. Limitandosi alla legislazione, tale clausola è salvaguardia nel mantenere in capo alle Regioni speciali le materie legislative statutarie affidate nel Titolo V allo Stato ed ampliamento di competenza con l'aggiunta di nuove materie in forza del criterio della residualità.

Pertanto, l' " ordinamento degli enti locali " è competenza legislativa primaria per le Regioni speciali anche se l'art. 117 c.2 lett. p) della Costituzione assegna allo Stato la competenza esclusiva, quindi anche di dettaglio, in tema di " legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali ".

Sono semmai le Regioni comuni ad essere, comprensibilmente, penalizzate; da un lato dallo Stato, per effetto dello svuotamento dal corpus " ordinamento degli enti locali " operato dalla pregnante enucleazione del 117 c.2 lett. p) e dall'altro lato dalle incomprimibili potestà statutarie e regolamentari degli enti locali stessi nel disciplinare le proprie funzioni.

L'art. 2 della l. 131/2003 ( attuazione della riforma del 2001 ) ha delegato il Governo all'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, " essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente ". Il primo schema di decreto approvato il 2 dicembre u.s. si limita solo ad individuare le funzioni fondamentali, verosimilmente per lasciare più spazio alle Regioni.

Se, come abbiamo visto, la " specialità " del Friuli ( e delle altre Regioni speciali ) consiste non in un mero status, ma nell'attribuzione di materie non assegnate alle Regioni comuni, è anche vero che la clausola di salvaguardia è " tutta compresa ": assegna competenza in orizzontale, ma in verticale obbliga al rispetto di tutti i vincoli statuari.

Il nuovo Titolo V come ricordato obbliga tanto lo Stato quanto le Regioni al rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Gli Statuti delle Regioni speciali, oltre a tali vincoli, ne prevedono altri, e tra questi i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

In sintesi, le materie aggiunte al Friuli post 2001 in forza della residualità saranno disciplinate con i minori vincoli del nuovo Titolo V, ( clausola di adeguamento o maggior favore ) ma in materia di " ordinamento degli enti locali ", la Regione rispetta i maggiori vincoli statuari, posto che il confronto con le Regioni comuni non è costituzionalmente possibile.

La persistenza del limite delle " riforme economico sociali " è stata più volte dichiarata dalla Corte. Peraltro, tale limite confluisce in quello costituzionale, specie per la materia enti locali, dato che il percorso di " decentramento a Costituzione invariata " degli anni '90 ha, di fatto, intriso la legislazione statale con i principi di autonomia e sussidiarietà poi formalizzati nella riforma del 2001.

La legge regionale 1/2006 ( nel seguito 1/2006 ), quindi, rende inapplicabile il T.U.E.L. che rimane in vigore per le parti non regolate dalla Regione. Gli esperti diranno se la legge statale, inapplicabile formalmente, possa eventualmente essere fatta valere in sede di impugnativa dal Governo come limite ( principio generale dell'ordinamento o grandi riforme).

Per completare ( e complicare ) il quadro, la Consulta con la sentenza 236/2004 ha sancito che “ per tutte le competenze legislative aventi fondamento nello Statuto speciale, il parallelismo tra funzioni legislative ed amministrative conserva la sua validità, mentre per quelle aggiunte in forza della residualità valgono le nuove regole ( cioè, sussidiarietà ).

L’ art. 10 della l.cost. 3/2001 ( salvaguardia ) si applica infatti alle e non nelle Regioni speciali, cioè all’ente Regione, non agli enti nella Regione. L’interpretazione della Corte, che – si sa – è mutevole, potrebbe dare pretesto alla Regione di “trattenere “ su di sé più funzioni amministrative a scapito degli enti locali e del principio di sussidiarietà e di autonomia.

La proposta di nuovo Statuto del Consiglio è ambigua (<http://www.consiglio.regione.fvg.it/DocOnLine/News/allegati/A354.pdf>) : l’art. 61 afferma sia il parallelismo che la sussidiarietà; solo l’art. 22 prevede con chiarezza la sussidiarietà per i Comuni; per gli altri enti locali, si fa riferimento generico al “ conferimento “ ( art. 23 ), previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il fatto è che il parallelismo e la sussidiarietà sono criteri confliggenti. La responsabilità della scelta è in capo alla Regione che deve esprimersi in modo univoco e definitivo, dal momento che le competenze amministrative, nell’interesse dei cittadini, non possono essere soggette ad erraticità e ridefinizioni, anche perché oggetto di potestà regolamentare degli enti locali.

### **LA LEGGE REGIONALE: perplessità e prospettive.**

La materia “ ordinamento enti locali “ è certamente complessa, ed i miei limiti espositivi l’hanno certo resa ancora più frammentaria. Tutte le difficoltà del legislatore sono comprensibili; le osservazioni che seguono, anche nei passaggi critici, vorrebbero solo tendere a sollevare attenzione ed essere spunto per miglioramenti.

Così l’art. 1, c.1 della l/2006 : ” *Art.1 ( Unità e policentrismo regionale ) Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali “*. In parentesi è stata riportata la rubrica, cioè l’oggetto dell’articolo, che non fa parte della legge.

La differenza tra rubrica e testo non è solo un accento ma un abisso di senso. L’essenza dell’unità è di essere una e perciò unita. E ciò che è uno ha un solo centro. L’aggettivo “unita”, invece, implica solo una somma di parti, pronta a dividersi se policentrico.( l’art. 1 vigente dello Statuto “ *il Friuli Venezia Giulia è costituito ( ... ) entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile”* .

La legge, poi, è regolazione di rapporti tra soggetti giuridici individuati. Cos’era ieri giuridicamente , se non altro che un non-senso, il “ concepito” della l. 40/2004 e cosa sarebbe, oggi, questo ” sistema Regione – autonomie locali “? Un soggetto giuridico a se stante, ulteriore a tutti gli enti locali, posto che se ne dettano i principi e le norme fondamentali?

La Repubblica ( art. 114 Cost. ) è costituita in “ *Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato*”. La regolazione giuridica dei rapporti tende a realizzare un sistema efficiente al servizio del cittadino: il “sistema” è lo scopo della legge, esterno ad essa, non un nuovo “ soggetto” indeterminato, oggetto di regolazione.

Così del resto l'art. 4 del T.U.E.L. secondo cui: “ *La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile*”.

Ancora l'art. 1 della 1/2006 al comma 3.: “ *La Regione, le Province e i Comuni ( e le Città metropolitane, previste all'art. 114 Cost. e all'art. 9 della stessa legge regionale ? ) perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche (...)* “

“ Perseguire la coesione “ significa dire implicitamente che l'unità è solo un obiettivo. Mi sembra che il c. 3 vada integrato con le Città metropolitane ( e le Unioni di Comuni e Comunità montane, dotate di potestà statutaria ) sostituendo il “perseguono” con il più neutro “cooperano” per lo sviluppo politico, sociale, economico e territoriale ecc..

Si noterà l'omissione di: “ *valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale* “. Ma cosa significa? La solidarietà è soccorso al più debole in difficoltà, ma qui si sta parlando di enti autonomi di pari grado. Oppure, si vuol dire che la solidarietà ( fosse pure quella sociale ) non è concreta, ma solo a parole “ in un contesto istituzionale “?

Come appena ricordato, e già troppe volte detto, per la Costituzione gli enti locali sono tutti autonomi in pari grado, esponenti delle rispettive comunità, portatori di interessi potenzialmente configgenti tra loro. Ma l'art. 2 c.2 della 1/2006 va oltre: “ (... ) *i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale (...)*”.

Ma territorio, popolo, sovranità sono elementi costitutivi dello Stato – inteso come Repubblica per capirci. Al popolo, cioè all'insieme dei cittadini, appartiene la sovranità a norma dell'art. 1 c. 2 della Costituzione. Mi pare che l'autonomia basti ed avanzi, ci manca pure che a qualcuno salti il grillo di dirsi “sovrano”. ( ... abbiamo già dato quanto a guerre tra Comuni ... ).

Tanto più che le comunità locali comprendono non solo cittadini italiani. Così, ad esempio, l'art. 8 c.5 del T.U.E.L., in tema di statuti comunali e provinciali: “ *Lo statuto, (... ) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti*”. ( vedi, in proposito, proposte di voto agli immigrati ).

E' evidente, fino a questo momento, un certo carattere para-statutario di questa legge, anche dell'art. 5, in cui si richiama il principio di sussidiarietà offrendone anche un'interpretazione scolastica, quasi che la legge sia consulenza o recepimento letterale delle indicazioni della dottrina. Lo stesso “policentrismo” è un'esemplificazione dottrina.

Nella proposta di nuovo Statuto, già citata, agli artt. 11 ed 10 si fa esplicito riferimento all'applicazione della sussidiarietà istituzionale – detta anche verticale in dottrina – e quella sociale – detta anche orizzontale. E se domani fosse identificata una sussidiarietà trasversale, che si fa, cambiamo lo Statuto?

La Costituzione non dà, giustamente, definizioni di sussidiarietà. La quale poi è, per me, concentrata. La legge, nel disciplinare le attività amministrative a seconda della loro ampiezza, divide le comunità in insiemi: il più piccolo è costituito, se possibile, dai cittadini stessi opportunamente organizzati, il più grande è lo Stato, passando per quello principale, il Comune.

La 1/2006, secondo me, dovrebbe “fare”. L’interposizione dei principi generali nella regolazione dei rapporti giuridici è tipica delle Carte fondamentali ( nel nostro caso dello Statuto ) non della legge ordinaria che è chiamata ad attuare i principi. La Costituzione, in particolare, richiede di essere attuata non “ recepita a parole “.

Le prime disposizioni della 1/2006 si incontrano, di fatto, all’art. 8, sull’autonomia di Comuni e Province. Così il c. 1: “ *Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo* “. Tale definizione ricalca, anche letteralmente, quella contenuta nell’art.3 c.2 del T.U.E.L.

“ *La provincia* “ – c. 2 art. 8 della 1/2006 - “ *è l’ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo* “. Così il T.U.E.L., art. 3 c.3: “ *La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo*”.

La differenza sta in quel “ di area vasta “. Da dove deriva? Soccorre ancora il T.U.E.L., che così si esprime nell’art. 19 dedicato alle Funzioni della Provincia: “*Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori ( ... )* “.

Il riferimento alle “vaste zone” operato dal T.U.E.L. è, sulla base del principio di sussidiarietà, un criterio per l’assegnazione diretta delle funzioni amministrative attribuite in capo alla Provincia se sono “vaste”, assegnate al Comune o alle unioni di Comuni se “piccole”.

La 1/2006 ( art. 17, c.1 lett a ) dispone che la Provincia, tra l’altro, si occupi di “ *difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente*”. Quando eserciterà la Provincia tale compito? Quando è “ di area vasta”? E superata quale misura un’area è vasta? E se ci fossero interessi “piccoli”, una strada provinciale dissestata per un breve tratto, la Provincia se ne lava le mani?

Prosegue l’art. 8 c. 5 della 1/2006: “ *I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori conferite loro con legge* “. Le funzioni si distinguono allora in fondamentali e ulteriori conferite con legge ( regionale ). Ma cosa s’intende per “ funzioni fondamentali riconosciute “? Riconosciute da chi, e come?

Forse è un riferimento implicito al legislatore statale ( si ricorderà la delega operata dalla l. 131/2003 al Governo, ed il primo schema di decreto del 2 dicembre u.s. ): in questo caso, il legislatore regionale sembra ammettere il limite delle “grandi riforme” ed allora la 1/2006 sarebbe in anticipo. Ma, in tutti i casi, le funzioni fondamentali sono già desumibili dal T.U.E.L.

Oppure, viceversa, se il legislatore regionale intende definire da solo le funzioni fondamentali perché non le esplicita? Infatti all’art. 16 c.1 :” *Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi della persona, lo sviluppo economico e*

*sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti “ istituzionali “.*

Ma perché non dire che sono queste le funzioni fondamentali? Il “ salvo quelle “ non si capisce proprio perché il Comune non può avere meno di questo. Sembra quasi che il legislatore regionale abbia indicato i settori a...se stesso, senza precisare affatto la cosa più importante, il criterio del “ salvo quelle “. Tale indicazione, peraltro, sarebbe propria o dello Stato o dello Statuto.

Analoghe considerazioni si possono svolgere per le funzioni amministrative della Provincia. All'art. 17, c.1 si afferma che “ La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori ( ... )”. La domanda è: ma se le funzioni saranno stabilite dalla legge, la 1/2006 a cosa è servita?

La Regione ( art. 19 ) “ *esercita in via esclusiva funzioni amministrative di natura istituzionale* “ ( poteva mancare? ) (...) *oltre che in materia di credito, finanza e tributi regionali*”. Ma così il c.2: “ *Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestono esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni nelle seguenti materie “ ( segue elenco )* ).

La “riserva” di “ funzioni di esclusivo rilievo e interesse regionale” non è coerente, nella sua indeterminatezza, con la sussidiarietà che postula una chiara definizione delle competenze per materia. Insomma, ( art. 8 c. 6 della 1/2006 ) si dovranno attendere le “*leggi di settore* “, “ *in armonia con il quadro istituzionale ( cfr. sopra ) previsto dalla presente legge*”.

Al Capo II della 1/2006 si disciplina la Città metropolitana ( art. 9 ). La città metropolitana è un interessante ente intermedio tra Comune e Provincia: è formata dalla fusione tra il Comune capoluogo di provincia ed altri Comuni contigui strettamente legati al capoluogo. La popolazione risultante non deve esser inferiore ai 200.000 abitanti.

La Città metropolitana esce dalla provincia originaria: i Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire l'originaria provincia. Ma se ciò non fosse possibile, i Comuni esclusi, con la maggioranza dei due terzi del consiglio, decidono se partecipare o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito all'istituzione della Città metropolitana. ( art.9 c.2 ).

Due domande. La prima: perché prevedere un istituto molto interessante, previsto in Costituzione all'art. 114, per poi consentire che la sua istituzione ( l'iniziativa dell'istituzione spetta al Comune capoluogo ) venga bloccato da alcuni Comuni? La seconda: per quante votazioni i Comuni “riottosi” possono ricercare la maggioranza dei due terzi? E se non la trovano? La legge non dice...

Le forme di collaborazione tra enti locali, previste nel Capo V della 1/2006 prevedono: convenzioni, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati; le associazioni intercomunali, di durata non inferiore a sei anni, per la gestione associata di una pluralità di funzioni; le unioni di Comuni, di durata non inferiore a sei anni, enti locali per l'esercizio congiunto di funzioni.

Le unioni di Comuni sono dotate anche di potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni; le unioni, nelle materie di competenza, presentano direttamente richieste d'incentivi regionali. Tutti gli enti locali possono costituire consorzi

con altri enti pubblici. Associazioni intercomunali ed unioni possono poi realizzare la fusione di Comuni ( art. 28 ).

La 1/2006 definisce ASTER ( ambito per lo sviluppo territoriale ): i Comuni capoluogo, le Comunità montane ( previste all'art. 10 ), le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni con almeno 30.000 abitanti o con almeno 10 Comuni e non meno di 15.000 abitanti. Si definiscono “ ambiti metropolitani” gli Aster costituiti da Comuni capoluogo e Comuni contermini.

L'art. 29 prevede che le Province possono associarsi o convocare conferenze interprovinciali ( ma “più Province” non coincide con “Regione”? ). Tutto questo non è uno scherzo: si tratta di un “ happy hour “ ( istituzionale...) all'insegna del vediamoci, incontriamoci, parliamoci. Alla fine ( art. 31 ) ci si ritrova, esausti, nel “ Consiglio delle autonomie locali “, per ...un'aspirina.

Il Consiglio delle autonomie locali, e questo è importante, collabora con la giunta regionale nel definire il “ Piano di valorizzazione territoriale” ( artt. 26 e 27 ) , di durata triennale, il quale assegna incentivi e risorse particolari solo agli Aster ( eccettuati i primi due anni di applicazione del “Piano di valorizzazione”. E' manifesta la lodevole intenzione di favorire le forme di collaborazione.

Ma gli obiettivi degli Aster ( opere pubbliche, reti infrastrutturali dei servizi pubblici, valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, sviluppo economico e sociale, organizzazione dei servizi pubblici locali ) altro non sono che obiettivi propri degli enti locali. Perché, allora, discriminare tra chi è Aster e chi non lo è?

In che modo l'assegnazione delle risorse del “ Piano di valorizzazione territoriale “ per investimenti di cui all'art. 42 c. 4 si coniuga con l'autonomia finanziaria degli enti locali, prevista dallo stesso art. 42 c. 1 della 1/2006, autonomia che non ammette vincoli di destinazione delle risorse se non per gli interventi d'interesse della Regione se ne ha la competenza amministrativa? ( art. 42 c. 5 ).

Una risposta, magari maliziosa ma purtroppo plausibile, è che tutti gli enti locali rientreranno in un Aster, magari senza che ce ne sia la necessità specifica, per poter attingere a fondi con i quali finanziare la costituzione di uffici, sedi, poltrone dedicate...Quale sarà il costo di tutto questo?

### **CONCLUSIONI: le proposte.**

La legalità in Italia non c'è: perché le mafie, comprese quelle dell'Impolitica, la attentano; perché la legge, con provvedimenti ad o contra personam si fa strumento d'ingiustizia; perché la legge ha perso il senso di sé diventando etica, comizio, ridondanza di parole. Questi temi sono oggetto tradizionale della riflessione giuridica e dell'azione politica dei radicali.

Sembra essere arrivato il momento di affiancare, alle battaglie vecchie e nuove, anche nuovi temi, di carattere locale. Si tratta di trasportare nel concreto locale la lotta per la legalità, per la pulizia delle istituzioni, per i poteri di democrazia diretta, per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni al di là del voto, per la trasparenza.

Chiedo ai sostenitori di Radicali per la Rosa, ai radicali, ai compagni dello SDI, di poter sviluppare un'azione politica concreta:

- perché il legislatore regionale ritorni sulla 1/2006 emendandola da errori, eccessi verbali, ambiguità giuridiche disponendo il concreto trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali attuando il comparto unico del pubblico impiego;
- perché, riconosciuto il ruolo di ente di programma della Provincia ( art. 17 c. 3 1/2006 ) e l'erosione nelle competenze amministrative da parte delle più agili ed efficaci forme di collaborazione tra Comuni, si assumano le iniziative necessarie ( a partire dalla modifica dell'art. 114 della Costituzione dopo il no al referendum confermativo della riforma costituzionale ) per l'abolizione di tale ente territoriale;
- perché l'ente Provincia da territoriale si trasformi, destinando allo scopo le risorse attuali a disposizione, in ente a supporto sia della Regione che delle forme di collaborazione tra Comuni, evitando che queste ultime si trasformino in altrettante occasioni per prosciugare le tasche dei cittadini, con la creazione di “ doppioni “ inutili;
- perché si favorisca la trasformazione di Trieste in Città metropolitana; si dia impulso alle unioni di Comuni ( in specie gli ambiti metropolitani ) ed alle fusioni fissando una soglia minima d'abitanti al di sotto del quale il Comune piccolo si deve accorpere a quelli contermini, al fine specifico di ridurre il numero degli eletti, il costo e l'aggravamento burocratico;
- perché, in alternativa alle fusioni se non possibili, la legge regionale disponga quantomeno le condizioni per una disciplina differenziata in materia di organi di governo degli enti locali a seconda delle dimensioni degli enti stessi, lasciando all'autonomia statutaria e regolamentare di ciascun ente locale di adeguare organizzazione e funzionamento alle effettive esigenze della rispettiva comunità;
- perché la legge regionale, in attuazione concreta del principio di sussidiarietà, consenta l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita e per la vita delle istituzioni, dando spazio alla laicità, alla cultura, all'informazione, al confronto senza censure, alla marginalità del volere vivere, e non dovere di vivere;
- perché chiediamo e vogliamo: legalità.

**Fausto Cadelli**

Trieste, 7/2/2006